



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
COMITATO REGIONE LIGURIA
IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Vista la denuncia a carico del giocatore **RAIMONDO AGOSTINO** cartellino N 450908 Soc. Bocciofila Borghetto S. Spirito pervenuta all'arbitro **CLAUDIO BERTO** riferita a fatti accaduti durante lo svolgimento della gara "notturna" PROVINCIALE del 14.07.15 svoltasi presso la Soc. VALMAREMOLA, PIETRA LIGURE (SV)

ritenuta la propria competenza a decidere sui fatti, trattandosi di gara provinciale,

rilevato che nella citata denuncia l'arbitro riferisce che *"IL GIOCATORE IN OGGETTO PRONUNCIAVA FRASI OFFENSIVE ED INGIURIOSE NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO CHE ERA COSTRETTO AD ESTRARRE IL CARTELLINO ROSSO"*

rilevato che il comportamento in oggetto costituisce violazione dell'art. 61 comma 3 lettera d del R.G. e D.

rilevato inoltre che per i comportamenti in oggetto la Società è punibile per il combinato disposto dall'art. 61 Comma 2 e comma 2 lettera 7 del R.G. e D.

tutto ciò ritenuto e premesso
IRROGA

A **RAIMONDO AGOSTINO** cartellino n. 450809 la squalifica di **1 MESE** con decorrenza dal 15.09.15 e sino al 15.10.15

condanna la società Bocciofila **BORGHETTO SANTO SPIRITO** al pagamento della multa di **€ 154,94** da versarsi alla segreteria Federale entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione preavvertendo della multa entro 30 giorni dalla data della comunicazioni della decisione, comporta la sospensione della Società e dei tesserati da ogni attività federale (art. comma R.G. D.)

Genova, 24 AGOSTO 2015

Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Massimo Meattini